



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Servizi Postali

DETERMINA N. 04/14/DISP

ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 006/13/DISP/UV/2013, AVVIATO CON ATTO CONT. N. 07/13/DISP NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ SPRING GLOBAL MAIL – G3 WORLDWIDE MAIL S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 6 DEL D.LGS. 22 LUGLIO 1999, N. 261 E S.M.I., SANZIONABILE AI SENSI DELL'ART. 21, COMMA 4, DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO.

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”, come da ultimo modificato con il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58;

VISTO il decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n.731/11/CONS, recante “Modifiche ed integrazioni al regolamento per l'organizzazione e il funzionamento – Istituzione della Direzione servizi postali”;

VISTA la delibera n. 65/12/CONS, recante “Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 25/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni”;

VISTO la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, recante “Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, come da ultimo modificato con delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la nota del Segretario generale dell'Autorità del 17 maggio 2013 (prot. n. 0038/13/2013) con la quale vengono definite le modalità di decisione dei provvedimenti di archiviazione per oblazione;

VISTO l'atto di cont. n. 07/13/DISP del 25 novembre 2013 della Direzione Servizi Postali, notificato in data 5 dicembre 2013, con il quale è stata contestata alla società Spring Global Mail –



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Servizi Postali

G3 Worldwide Mail S.r.l., con sede in Grandate (CO), in via Mantero s.n.c. la violazione degli artt. 5 e 6 del D.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i., sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 4, del medesimo decreto legislativo, per aver offerto al pubblico servizi postali in assenza dei titoli abilitativi previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTA la nota del 22 gennaio 2014 (prot. n. 0003121), con la quale la società Spring Global Mail – G3 Worldwide mail s.r.l ha trasmesso copia del bonifico bancario mediante [OMISSIS] intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, che attesta l'avvenuto pagamento, in data 20 gennaio 2014 della sanzione in misura ridotta, pari a euro 20.000,00 (ventimila/00), determinata ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come previsto dall'atto di contestazione suddetto;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

DETERMINA

l'archiviazione per intervenuta oblazione, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, del procedimento sanzionatorio n. 006/13/DISP/UV/2013, avviato con atto di CONT. n. 07/13/DISP nei confronti della società Spring Global Mail – G3 Worldwide Mail s.r.l. con sede in Grandate (CO), in via Mantero s.n.c. per la violazione degli artt. 5 e 6 del D.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i., sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

Roma, lì 03 febbraio 2014

Il Direttore
Claudio Lorenzi